

DIREZIONE GENERALE

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Riviera Tito Livio, 6
35100 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Alla cortese attenzione di

Direttrici e Direttori di Dipartimento
Direttrici e Direttori dei Centri
Direttrici e Direttori dei Poli
Presidenti delle Scuole di Ateneo
Dirigenti
Direttrici e Direttori di Ufficio
Segretarie e Segretari di Dipartimento e di Centro
Responsabili della gestione tecnica dei Dipartimenti
Responsabili tecnico-gestionali dei Poli
Direttrici e Direttori tecnici delle Biblioteche e dei Centri
Personale docente e ricercatore
Docenti a contratto
Personale tecnico e amministrativo
Collaboratori Esperti Linguistici
Assegnisti di ricerca
Dottorandi
Specializzandi
Rimanente personale dell'ateneo, comunque esso
sia denominato
Personale in servizio presso l'Ateneo mediante
contratti con ditte esterne

Anno Tit. Cl. Fasc. All. n.

OGGETTO: Aggiornamento circolare n. 4 del 28 gennaio 2022¹, prot. 13805, modifica durata certificazioni verdi COVID-19 e obbligo vaccinale.

Aggiornamento circolare n. 2 dell'11 gennaio 2022², prot. 2145, nuove regole di quarantena.

Gentilissime e gentilissimi,

Vi informo che il Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022³ ha aggiornato le validità delle Certificazioni Verdi COVID-19 ed ha aggiornato le misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) da casi di infezione da SARS CoV 2.

Modifiche durata certificazioni Verdi Covid 19

La durata delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass), salvo eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in futuro, è stata cambiata secondo quanto riassunto nella seguente tabella:

¹ [Circolare 4 del 28/01/2022](#)

² [Circolare 2 dell'11/01/2022](#)

³ [Decreto Legge 5/2022 del 4/2/2022](#)

Dirigente:
Telefono: 049 827 1550 - 3192

Dott. Tommaso Meacci
Mail: dirigente.risorseumane@unipd.it

Fattispecie	Durata della certificazione Verde COVID 19
chi ha completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) ed ha effettuato la terza dose booster	nessuna scadenza prevista della Certificazione Verde COVID 19, rilasciata con la somministrazione della dose booster
chi ha effettuato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) - o ha ricevuto la somministrazione della dose di richiamo (booster) - ed è successivamente risultato positivo al SARS-COV-2	nessuna scadenza prevista della Certificazione Verde Covid -19 a decorrere dall'avvenuta guarigione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo
chi deve ancora completare il ciclo vaccinale primario (ovvero ha effettuato solo la prima dose) ed è risultato positivo al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino	validità 6 mesi della Certificazione Verde COVID-19, a decorrere dall'avvenuta guarigione
chi, non appartenendo ai casi precedenti, ha completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose)	validità di 6 mesi della Certificazione Verde COVID-19, a decorrere dalla data di somministrazione della seconda dose

Le nuove decorrenze di cui sopra sono state recepite anche nei sistemi di verifica delle certificazioni verdi COVID 19. Sono state inoltre recepite anche nei sistemi di verifica dell'Obbligo Vaccinale, per il personale dipendente dell'Ateneo che vi è soggetto come da Decreto Legge 1 del 07/01/2022 e della circolare n. 4 del 28/01/2022.

Nuove regole per le quarantene

Vi informo, inoltre, che il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) da casi di infezione da SARS CoV 2.

Di conseguenza, la prima parte del punto 3 della circolare dell'Ateneo n. 2 dell'11 gennaio 2022 prot. 2145, recante "Nuove regole riguardanti la gestione dell'emergenza sanitaria," è aggiornato come segue:

A partire dal 31 dicembre 2021, la quarantena preventiva per chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 non si applica ai soggetti asintomatici vaccinati con ciclo primario completato (oppure guariti dal COVID) da non più di 120 giorni, o che abbiano effettuato la dose di richiamo (nuovo comma 7-bis, art. 1, d.l. 33/2020, introdotto dall'art. 2, d.l. 229/2021). Vige l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 nei 10 giorni successivi all'ultimo contatto con il caso positivo.

A decorrere dal 4 febbraio 2022, per coloro che si trovano in una situazione diversa (mancata vaccinazione e completamento del ciclo di vaccinazione primario o guarigione da più di 120 giorni) la quarantena è di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo e termina con l'effettuazione di un tampone negativo (antigenico rapido o molecolare) eseguito alla scadenza di tale periodo. Nei 5 giorni successivi è obbligatorio l'uso della mascherina FFP2.

La circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022, prot. 9498⁴, riepiloga nel dettaglio le regole delle quarantene dei contatti ad alto rischio, sia per i soggetti in regola con l'obbligo vaccinale che per i soggetti non in regola con l'obbligo vaccinale.

Continuano ad applicarsi le regole specifiche previste per gli operatori sanitari.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o, per coloro che ne fossero sprovvisti, al servizio di medicina preventiva dell'Ateneo.

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

⁴ [Ordinanza 4/2/2022 Ministero della salute](#)